



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppcastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 4.03.2025

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 3/2025

Editoriale	- Giustizia e politica del terzo millennio: una questione "antica"	3
Il Notaio consiglia	- Inderogabilità della procedura di liquidazione della società di capitali	4
Ultime notizie dalla banca	- Obblighi informativi nei contratti di credito ai consumatori	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Diritto societario	 - L'appropriazione degli utili e danno diretto al socio	8
---------------------------	---	---

Società di capitali

Diritto societario	- Patti leonini nelle S.p.a. e nelle S.r.l.	12
---------------------------	---	----

Operazioni straordinarie

Partecipazione	- La riforma del conferimento a realizzo controllato di cui all'art. 177, c. 2-bis Tuir	16
-----------------------	---	----

Formulari societari

Diritto societario	 - Impresa agricola	20
---------------------------	--	----

Pratiche amministrative

Procedure	- Fascicolo informatico d'impresa	24
------------------	-----------------------------------	----

Diritto bancario

Finanziamenti	- Opposizione tardiva del consumatore	26
----------------------	---------------------------------------	----

Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili 	- Le novità in nota integrativa per il bilancio 2023-2024	30
---	---	-----------

Gestione d'impresa

Amministrazione	- Nuovo obbligo per gli amministratori di società di attivare una casella PEC	36
------------------------	---	-----------

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure 	- Strumenti di regolazione della crisi e transazione fiscale	38
	- Il contenuto del piano e della proposta di concordato	44

Esecuzione individuale

Gestione 	- Avviso ai creditori iscritti	48
	- Limiti al pignoramento dello stipendio	50

Diritto penale

Reato	- Reati connessi a beni soggetti a pignoramento	54
--------------	---	-----------

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Adempimenti per incorporazione della stabile organizzazione	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/add?contact=servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA





L'APPROPRIAZIONE DEGLI UTILI E IL DANNO DIRETTO AL SOCIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2260 c.c. - Art. 2395 c.c.

Accanto alla azione di responsabilità contro i propri amministratori promossa dalla società ai sensi dell'art. 2260 c.c., è ritenuta ammissibile la proposizione di un'azione individuale di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio da parte dei singoli soci di una società di persone, qualora si riscontri la causazione di danni, arrecati - in via diretta ad immediata - al loro patrimonio. Tale interpretazione si ritiene sia consentita in seguito all'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., rispetto a condotte di tipo colposo - o anche doloso - degli amministratori. La casistica che nella prassi potrebbe maggiormente interessare attiene nello specifico alla esperibilità dell'azione contro l'amministratore, che si appropria degli utili, essendo ravvisabile l'ipotesi di "danno diretto", come appunto richiesto dalla disposizione citata. Con il presente intervento si intende illustrare in tale ambito i profili della duplice tutela della responsabilità degli amministratori, distinguendo tra l'azione promossa dalla società stessa (*ex art. 2260 c.c.*) e quella che può essere esercitata individualmente dai soci, in base alla citata interpretazione analogica dell'art. 2395 c.c.

SCHEMA DI SINTESI

L'AZIONE SOCIALE RESPONSABILITÀ



L'art. 2260 c.c. prevede la possibilità per la società di agire in giudizio contro i propri amministratori nel caso in cui questi abbiano violato i doveri di gestione, causando un danno al patrimonio sociale.



Si tratta di una norma che si basa, essenzialmente, sul principio della responsabilità patrimoniale dell'amministratore nei confronti della collettività dei soci, il cui fine è quello di tutelare l'interesse sociale e la conservazione del patrimonio comune.

RIMEDI ESPERIBILI DAL SINGOLO SOCIO E APPLICAZIONE DELL'ART. 2395 C.C.



In aggiunta all'azione collettiva della società, si ritiene ammissibile la possibilità in capo ai singoli soci di far valere un proprio diritto al risarcimento qualora subiscano un danno qualificabile come "diretto ed immediato" al loro patrimonio personale.



Con la facoltà al socio di promuovere l'azione, si realizza in tal caso una importante forma di tutela individuale del patrimonio.

UNA CASISTICA RICORRENTE



Società di persone gestita congiuntamente da 2 soci.



Uno dei 2 soci nella gestione opera uno sviamento di fondi verso una società tramite sovrapprestazioni di prestazioni.



Il socio estraneo all'operazione si ritiene danneggiato da tale operazione simulata, lamentando la fatturazione di prestazioni in esubero rispetto al reale con una evidente sovrapprestazione per attività non eseguite.

LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA



Riconosciute giudizialmente le sovrapprestazioni e il sovradimensionamento palese delle prestazioni e dei pagamenti ovviamente il socio danneggiato può vedersi riconosciuto il danno subito.

APPROFONDIMENTI

AZIONE SOCIALE
ESPERIBILE AI SENSI
DELL'ART. 2260 C.C.

- L'art. 2260 c.c. prevede la possibilità per la società di agire in giudizio contro i propri amministratori nel caso in cui questi abbiano violato i doveri di gestione, causando un danno al patrimonio sociale.

- Si tratta di una norma che si basa, essenzialmente, sul principio della responsabilità patrimoniale dell'amministratore nei confronti della collettività dei soci, il cui fine è quello di tutelare l'interesse sociale e la conservazione del patrimonio comune.

AZIONE
INDIVIDUALE DEI SOCI
E L'APPLICAZIONE
ANALOGICA
DELL'ART. 2395 C.C.

- In aggiunta all'azione collettiva della società, si ritiene ammissibile la possibilità in capo ai singoli soci di poter fare valere un proprio diritto al risarcimento qualora subiscano un danno qualificabile come "diretto ed immediato" al loro patrimonio personale.

- In un siffatto contesto, la norma citata (art. 2395 c.c.), nonostante concepita ed elaborata per regolare il risarcimento del danno derivante da comportamenti colposi o dolosi, verrebbe applicata in via analogica.

- Tale interpretazione consentirebbe - in pratica - di estendere la protezione anche a quelle condotte degli amministratori (tipico e ricorrente è il caso della "appropriazione degli utili") che determinano una lesione diretta dei diritti patrimoniali dei soci.

LINEA DI DISCRIMINE
TRA AZIONE
"UTI SOCIUS"
E "UTI SINGULIS"

- **Azione sociale**

- L'azione socialmente esercitata (*uti socius*) mira esclusivamente alla reintegrazione del patrimonio sociale e può essere promossa solo dalla società tramite il proprio legale rappresentante.

- **Azione del singolo socio**

- In presenza di un danno diretto al patrimonio personale, il socio è altresì legittimato ad agire in proprio (*uti singulis*).

TUTELA INDIVIDUALE

- Con la facoltà al socio di promuovere l'azione, si realizza in tal caso una importante forma di tutela individuale del patrimonio.

- Difatti, mentre l'azione *ex art.* 2260 c.c. mira a proteggere il patrimonio sociale, l'interpretazione analogica dell'art. 2395 c.c. riconosce che, in presenza di comportamenti dolosi o colposi, il danno subito può non limitarsi al patrimonio sociale, ma colpire in modo immediato anche quello personale dei soci.

IPOTESI DEL RICONOSCI-
MENTO DELLA NATURA
DIRETTA DEL DANNO

- In ipotesi (ricorrenti nella prassi) casi come l'appropriazione degli utili, il danno non risulta mediato da un pregiudizio al patrimonio della società, ma incide direttamente sul diritto dei soci a partecipare agli utili della gestione.

CONSEGUENZE
PRATICHE
E RIMEDI CONCRETI

- La possibilità di intraprendere un'azione individuale, in parallelo a quella della società, consente una tutela più articolata ed efficace.

- Ed invero, laddove la società dovesse rimanere inerte o il danno subito dai singoli soci non si rifletta in modo immediato sul patrimonio comune, questi ultimi possono comunque ottenere un risarcimento per il danno effettivamente subito.

RATIO DEL DUPLICE
SISTEMA DI CONTROLLO

- Tale duplice sistema di tutela risponde all'esigenza di garantire una protezione integrale contro illeciti che, attraverso la condotta degli amministratori, possono generare effetti negativi su più livelli patrimoniali.

ANALISI PRATICA
DI UN CONTESTO
CRITICO

- Immaginiamo che una società semplice (S.S. Agricola) sia gestita congiuntamente da 2 fratelli in quote paritarie in cui gli stessi svolgano, in base a un assetto interno, 2 tipi di amministrazione: in via disgiunta per la gestione ordinaria e congiunta per quella straordinaria.

- Con il tempo, però, le divergenze di visione e la gestione poco coordinata portarono i 2 fratelli a entrare in conflitto.

- In sede pre-processuale, entrambi i fratelli chiedono l'esclusione dell'altro dalla gestione, invocando l'art. 2259 c.c.: il Tribunale procede successivamente a revocare entrambi dalla carica amministrativa, disgiungendo le responsabilità.

DIRITTO SOCIETARIO

società di persone

INSORGERE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER MALA GESTIO

• **Causa intentata da ex socio**

• Successivamente alla revoca della gestione reciproca, uno dei due fratelli, in qualità di ex socio e titolare di una quota pari al 50%, promuove in via riconvenzionale un'azione per il risarcimento del danno diretto subito a causa di condotte di *mala gestio*.

• **Sviamento dei fondi**

• In particolare, egli lamenta che il fratello, ex amministratore, avesse adottato comportamenti illeciti che avrebbero portato a sviamento di fondi a favore di una società terza (una S.r.l.).

• In pratica, il socio denuncia la fatturazione di prestazioni in esubero rispetto al reale con una evidente sovrapproduzione per attività non eseguite. Vengono altresì contestate altre operazioni, quali il pagamento di costi per manodopera, il presunto svincolo di utili (che risultava invece coperto dall'accordo transattivo), la restituzione di finanziamenti e l'addebito di spese personali.

DIFESA DEL SOCIO ACCUSATO DI MALAGESTIO

• La difesa del fratello sostiene che il danno lamentato avrebbe riguardato esclusivamente il patrimonio societario e, pertanto, avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di azione sociale ex art. 2260 c.c.

• *Contra*, il socio ricorrente principale invoca il principio secondo cui è ammissibile anche l'azione individuale di responsabilità quando il danno risulta diretto e immediato al proprio patrimonio, applicando l'art. 2395 c.c.

SOLUZIONE ALLA CASISTICA

• **Risarcimento del danno diretto**

• Riconosciute le sovrapproduzione e il sovradimensionamento palese delle prestazioni e dei pagamenti ovviamente si dovrebbe pervenire al riconoscimento del danno diretto subito dal socio.

NOTE OPERATIVE E SUGGERIMENTI NELLA GESTIONE. COME PREVENIRE IL CONTENZIOSO SOCIETARIO?

• **Chiarezza contrattuale nei rapporti interni**

• È fondamentale che le società, in particolar modo quelle a conduzione familiare o con amministrazione condivisa, predispongano regolamenti interni e clausole contrattuali esaustive che definiscano chiaramente le responsabilità e le modalità di intervento in caso di divergenze.

• **Monitoraggio e controllo della gestione**

• L'adozione di sistemi di controllo interni e di audit periodici può prevenire il verificarsi di comportamenti che possano arrecare danni diretti sia alla società che al patrimonio personale dei soci.

• **Redazione completa degli accordi transattivi**

• Negli accordi finalizzati alla risoluzione delle controversie interne è opportuno prevedere clausole che regolino in maniera comprensiva tutti i possibili aspetti contenziosi, evitando la possibilità di ulteriori azioni giudiziarie sui profili non espressamente oggetto della transazione.

REGOLAMENTO INTERNO E SUA DISCIPLINA NORMATIVA

• **In genere**

• Le società di persone, e nello specifico le società semplici (disciplinate dagli artt. 2251-2290 c.c.), consentono ai soci di regolare con ampio margine di autonomia le modalità di gestione interna e le procedure di intervento in caso di controversie.

• A differenza delle società di capitali, queste tipologie di società non richiedono una forma particolarmente rigorosa per il loro assetto organizzativo.

• **Natura del regolamento interno**

• Il regolamento interno è un documento integrativo rispetto all'atto costitutivo e allo statuto (ove previsto), che disciplina in modo dettagliato i seguenti aspetti:
 .. responsabilità dei soci nella gestione dell'impresa comune;
 .. modalità di decisione e risoluzione delle controversie;
 .. rapporti interni tra soci, inclusi eventuali obblighi specifici di informazione e consultazione;
 .. altri aspetti operativi.

• Non è un documento obbligatorio, ma la sua predisposizione potrebbe contribuire fattivamente a prevenire o, comunque, a contenere le liti e a velocizzare i processi decisionali.

• **Dove collocare tale forma di regolamentazione?**

• In termini prettamente pratici la regolamentazione indicata può essere integrata nell'atto costitutivo o nello statuto o anche allegato al contratto sociale.

Esempio



Regolamento interno della società semplice agricola "Alfa"

PREMESSE

La Società Semplice Agricola "ALFA" (di seguito, la "Società") è stata costituita con atto del 10.01.2025 (Rep. n. 12345, Raccolta n. 67890) avanti al Notaio Dott. Giovanni Bianchi, con sede legale in Castel Goffredo (MN), Via dei Campi n. 10, CAP 46042.

• Partita IVA/C.F. della Società: 01234560987.

• Soci:

.. Mario Rossi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 1.02.1980, Codice Fiscale RSSMRA80B01C324X, residente in Castel Goffredo (MN), Via dei Fiori n. 1.

.. Luigi Rossi, nato a Asola (MN) il 5.05.1975, Codice Fiscale RSSLGU75E05A471B, residente in Castel Goffredo (MN), Via della Campagna n. 2.

SCOPO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento (di seguito "Regolamento") integra e specifica quanto previsto nell'atto costitutivo della Società, al fine di disciplinare in modo dettagliato le modalità di gestione, l'assunzione delle decisioni, la risoluzione di eventuali conflitti interni e la ripartizione delle responsabilità, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di società di persone.

ART. 1 - OGGETTO E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., ivi incluse la coltivazione dei fondi e l'allevamento di animali, nonché le attività connesse di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per quanto non espressamente disciplinato in questo Regolamento, si rimanda all'atto costitutivo e alle norme del Codice Civile in materia di società semplici (artt. 2251-2290 c.c.).

ART. 2 - CONFERIMENTI

I soci conferiscono le risorse stabilite nell'atto costitutivo:

• Mario Rossi conferisce terreni agricoli siti in Castel Goffredo (MN), di complessivi 5 ettari

• Luigi Rossi conferisce capitale in denaro per l'importo di € 50.000 (cinquantamila/00).

• Eventuali conferimenti aggiuntivi o diversi da quelli sopra indicati dovranno essere deliberati all'unanimità dei soci.

ART. 3 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

... Omissis ...

ART. 4 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PERDITE

... Omissis ...

ART. 5 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E DIVIETI

Ciascun socio deve dedicare la propria opera all'attività sociale, se previsto nell'atto costitutivo e/o da accordi successivi, contribuendo al buon andamento dell'attività agricola.

Ciascun socio risponde verso l'altro (e verso la Società) per i danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi, ai sensi degli artt. 2260 e 1218 c.c.

È fatto divieto ai soci di intraprendere, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle della Società, se non preventivamente concordato per iscritto.

ART. 6 - RIUNIONI, CONSULTAZIONI E MODALITÀ DI VOTO

... Omissis ...

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di divergenze o contrasti su materie di ordinaria o straordinaria amministrazione, i soci si impegnano preliminarmente a ricorrere a un tentativo di composizione amichevole.

Qualora la controversia non possa essere risolta bonariamente, sarà competente un Arbitro scelto di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo sulla scelta dell'Arbitro, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme imperative. La decisione arbitrale sarà vincolante tra le parti.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Ogni socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge (art. 2285 c.c.) e dalle disposizioni dell'atto costitutivo.

Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

L'esclusione di un socio è disciplinata dagli artt. 2286 e 2287 c.c. e potrà avvenire nei casi di grave inadempimento degli obblighi derivanti dall'atto costitutivo, dal presente Regolamento o per altri motivi di giusta causa.

ART. 9 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Qualsiasi modifica al presente Regolamento richiede il consenso unanime dei soci e deve essere redatta in forma scritta.

Le modifiche, una volta approvate, si allegano all'atto costitutivo, costituendone parte integrante.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di società semplici e le eventuali disposizioni speciali in materia di attività agricola.

Il presente Regolamento, sottoscritto dalle parti, fa parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo della Società.

Castel Goffredo, 20.02.2025

Mario Rossi

Luigi Rossi